

REGOLAMENTO
PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI
DOTTORANDI DI RICERCA NEL SENATO ACCADEMICO

(emanato con D.R. n. _____ del _____)

ART. 1 - INDIZIONE DELLE CONSULTAZIONI

1. Le consultazioni per l'individuazione del rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca sono indette, ogni biennio, con decreto rettorale reso pubblico con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data delle consultazioni.

ART. 2 – DURATA DEL MANDATO

1. Il mandato del rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca è di durata biennale.

ART. 3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. **L'elettorato attivo** spetta agli assegnisti di ricerca che abbiano sottoscritto un contratto di ricerca e che, alla data della consultazione, non sia ancora concluso; spetta altresì agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca che, alla data della consultazione, non abbiano concluso il percorso formativo.

2. **L'elettorato passivo** spetta agli assegnisti e dottorandi di ricerca, che alla data d'indizione delle consultazioni, siano titolari di un contratto non ancora concluso.

3. **L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto** è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università almeno 15 prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo.

L'elenco definitivo è reso pubblico 5 giorni prima dell'inizio delle consultazioni.

ART. 4 - CANDIDATURE

1. La candidatura non è obbligatoria, tuttavia è possibile dichiarare la propria disponibilità ad ricoprire la carica di rappresentante, sottoscrivendo apposita dichiarazione presso gli uffici dell'amministrazione, entro il 10° giorno precedente il primo giorno di votazione.

2. Le dichiarazioni pervenute, saranno rese note mediante avviso reso pubblico sulla specifica pagina web del sito istituzionale e tramite posta elettronica. La mancata ricezione del messaggio di posta elettronica non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

ART. 5 - SEGGIO ELETTORALE E ORARIO DI VOTAZIONE

1. Il seggio elettorale, nominato dal Direttore Generale e composto da tre unità di personale tecnico-amministrativo, osserverà il seguente orario:

primo giorno dalle ore 9:00 alle ore 18:00
secondo giorno dalle ore 9:00 alle ore 14:00

2. La stessa commissione di seggio, dopo aver accertato il raggiungimento del quorum di validità delle votazioni (almeno il 10% degli aventi diritto al voto), procederà allo spoglio delle schede votate. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, il rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi sarà designato dal Rettore.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RICORSI

1. I risultati della consultazione, accertati dalla commissione di seggio, sono resi noti con avviso pubblicato sul sito web della Sapienza entro tre giorni dalla conclusione delle consultazioni.

2. Entro tre giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale - costituita per le elezioni delle rappresentanze del personale negli Organi di Governo - che decide entro tre giorni dal termine di presentazione e, qualora lo ritenga necessario, sentito il primo firmatario di essi e/o il Presidente della Commissione di Seggio.

3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 7 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI

1. Il Rettore provvede alla nomina del rappresentante entro tre giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

ART. 8 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. Il rappresentante che, per qualsiasi causa, cessa prima della scadenza del mandato è sostituito con il primo dei non eletti, **in possesso dei requisiti di eleggibilità**, che lo segue nell'ordine decrescente delle preferenze ottenute.

2. Il sostituto rimane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e può essere rieletto una sola volta.

3. Nel caso non sia possibile procedere alla sostituzione del rappresentante secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo si procede, possibilmente entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico, all'indizione di nuove elezioni.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Le consultazioni si svolgono, di norma, nella modalità cartacea. Laddove si rilevasse l'opportunità, per motivi di economicità e funzionalità della procedura, si potrà ricorrere al voto elettronico solo se le procedure sono inglobate all'interno delle votazioni e/o consultazioni indette nella stessa modalità.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione con riferimento al mandato inerente il biennio 2020/2022.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché, ove compatibili, il **"REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO E NEL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLO SPORT UNIVERSITARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", NONCHE' NELLE ASSEMBLEE DI FACOLTA'"** e il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.